

“PRINCIPI INFORMATIVI”

CONVENZIONE TRA FMSI E STRUTTURE DI MEDICINA DELLO SPORT

Art. 1

Una Struttura di Medicina dello Sport (SMS), che svolga attività compatibili con le finalità istituzionali della FMSI e che soddisfi i requisiti previsti dalla normativa applicabile e quelli di cui alle presenti previsioni regolamentari, può formulare domanda di convenzionamento con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), al fine di essere riconosciuta quale “SMS (Struttura di Medicina dello Sport) convenzionata con la FMSI”, fermo il rispetto delle seguenti disposizioni.

Art. 2

Ai fini del convenzionamento con la FMSI, l’aspirante SMS deve dichiarare di possedere tutti i requisiti elencati nell’**Allegato B**, nonché produrre la documentazione attestante:

- a) il conseguimento delle certificazioni e delle autorizzazioni di Legge relative all’attività sanitaria svolta;
- b) l’utilizzo di una dotazione patrimoniale e tecnica che consenta lo svolgimento, in autonomia e con gestione a proprio rischio, delle attività professionali di carattere medico sanitario;
- c) la predisposizione di una copertura assicurativa idonea che abbia le caratteristiche di lasciare indenne la FMSI da richieste risarcitorie avanzate da terzi per i danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale medica;
- d) l’operatività nella SMS di almeno tre Soci Ordinari della FMSI specialisti in Medicina dello Sport;
- e) che il Direttore Sanitario e Scientifico abbia un’anzianità di almeno 5 anni in qualità di Socio Ordinario della FMSI;
- f) l’assenza di sospensioni o condanne per doping, nonché di precedenti penali e/o ordinistici per responsabilità professionale a carico di tutti i medici operanti presso l’aspirante SMS;
- g) la sottoscrizione, da parte del personale medico della SMS, di una dichiarazione etica d’impegno alla lotta al doping;
- h) l’iscrizione alla FMSI di tutti i medici operanti presso la SMS richiedente in qualità di Soci Ordinari o Aggregati (*).

(*) L’iscrizione alla FMSI dei medici privi della specializzazione in Medicina dello Sport, subordinata alla previa frequentazione di uno specifico corso di formazione di Medicina dello Sport di I livello per Soci Aggregati, può avvenire in deroga alla partecipazione all’indicato corso, nel caso in cui i predetti medici presentino un

Curriculum Vitae di particolare rilevanza scientifica e abbiano maturato una lunga e comprovata esperienza nell'erogazione delle consulenze mediche specialistiche richieste. La valutazione dell'istanza derogatoria è rimessa alla Commissione Federale preposta alla disamina delle domande di convenzionamento e soggetta a previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo Federale.

Art. 3

La richiesta di convenzione da parte del Legale Rappresentante di una SMS deve essere indirizzata al Presidente del Comitato Regionale/Delegato Regionale territorialmente competente e redatta utilizzando lo schema di cui all'**Allegato C**.

Il Presidente del Comitato Regionale/Delegato Regionale, in sede di Comitato Regionale, valuterà l'utilità di attivare la Convenzione stessa, verificherà il rispetto dei fini istituzionali della FMSI e renderà un parere non vincolante al riguardo (**Allegato E**).

La domanda di convenzionamento, unitamente alla documentazione ivi richiamata, è successivamente trasmessa dal Presidente o Delegato Regionale, unitamente al proprio parere non vincolante per ogni domanda, alla Commissione Federale "Strutture Medicina dello Sport" (di seguito Commissione SMS) che inoltra gli atti, congiuntamente al parere favorevole o contrario per ogni aspirante SMS, al Consiglio Direttivo Federale (di seguito CDF) al quale è rimessa la decisione definitiva sull'eventuale convenzionamento.

Art.4

La Convenzione tra una SMS e la FMSI ha una durata massima quadriennale e, in ogni caso, termina con la fine di ogni quadriennio olimpico.

Art. 5

L'aspirante SMS, unitamente alla richiesta di convenzionamento di cui all'Allegato C, deve:

a) rilasciare dichiarazione, con espressa assunzione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, (**Allegato D**), sottoscritta sia dal Legale Rappresentante, sia dal Direttore Sanitario e Scientifico della Struttura richiedente, di:

- operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nazionali e regionali, che disciplinano la materia della medicina sportiva e l'esercizio della professione medica;
- possedere i requisiti previsti nel precedente art.2 e nell'allegato B;

b) garantire di:

- operare nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie e delle previsioni regolamentari della FMSI;
- rispettare gli standard minimi di convenzionamento specificati dalla FMSI;

- fornire supporto tecnico-logistico adeguato al Comitato e/o Delegato Regionale della FMSI e/o Delegato Provinciale e alla AMS locale per l'aggiornamento permanente degli iscritti e per l'espletamento di attività istituzionali e di prevenzione;
 - fornire supporto tecnico, logistico, professionale per l'eventuale svolgimento di attività di ricerca richiesta e autorizzata dalla FMSI;
 - offrire collaborazione tecnica e sanitaria alla FMSI, al CONI ed alle Federazioni Sportive Nazionali per quanto alle stesse Istituzioni si rendesse necessario e nel rispetto delle finalità statutarie;
 - svolgere le attività professionali in piena autonomia organizzativa e gestionale;
 - partecipare a studi policentrici autorizzati, epidemiologici o clinici, di interesse regionale o nazionale della FMSI, fornendo, nel rispetto della legge sulla privacy, anche dati clinici finalizzati a valutazioni statistiche;
 - operare in rete con la FMSI;
 - collaborare, in funzione delle specifiche potenzialità, con Istituzioni Pubbliche o Private, Università, Istituti di Ricerca ed Enti Locali, sulla base di convenzioni stipulate dalla FMSI;
- c) garantire l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie all'atleta, direttamente o attraverso una rete organizzativa di strutture esterne, nel rispetto dei livelli qualitativi adeguati. In caso di prestazioni diagnostiche e/o professionali esterne dovrà essere presentata relativa autocertificazione.

Art. 6

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della Convenzione ciascuna Struttura dovrà stipulare una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi, per un importo di almeno euro 3.000.000,00 (#tre milioni/00#), che tenga indenne la FMSI da tutti i rischi derivanti dall'esercizio di tutte le proprie attività.

La SMS, nel detto termine di giorni 30 (trenta), deve inviare copia del contratto assicurativo ai competenti uffici della FMSI.

La SMS deve garantire la copertura assicurativa del personale che, in virtù della Convenzione, si trovi a svolgere una delle attività oggetto della stessa. La SMS deve altresì garantire che l'eventuale personale medico non dipendente sia adeguatamente coperto da una polizza RC Professionale.

Contenuto minimo e durata del rapporto assicurativo devono rispettare quanto stabilito dalla normativa di settore.

La SMS si obbliga a integrare la copertura assicurativa, di cui ai precedenti commi, con quelle ulteriori, che si dovessero rendere eventualmente necessarie in relazione alle particolari e specifiche esigenze poste dalle attività che verranno realizzate.

La copertura assicurativa dovrà altresì essere integrata e/o modificata in caso di sopravvenienze legislative, statutarie e/o regolamentari, anche della FMSI.

Art. 7

La FMSI può sottoscrivere una sola convenzione per ogni singola Provincia.

Il Consiglio Direttivo della FMSI può autorizzare il convenzionamento di una seconda SMS nel medesimo ambito territoriale:

- a) al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle AMS Provinciali;
- b) per la numerosità della popolazione sportiva della Provincia ed alla sua distribuzione sul territorio;
- c) in ragione delle caratteristiche geografiche del luogo;
- d) su indicazione del Comitato Italiano Paralimpico.

In caso di pluralità di domande di convenzionamento nella stessa Provincia, tanto in sede di prima autorizzazione quanto in fase di eventuale rinnovo, sarà attribuito valore prevalente alle caratteristiche professionali, tecnico-scientifiche e strutturali delle Strutture richiedenti.

Art. 8

Una volta sottoscritta la Convenzione la SMS è autorizzata ad integrare la propria denominazione con la dicitura: **“Convenzionato/a con la FMSI - Aut. n° _____”** e può utilizzare il logo ufficiale della FMSI solo dopo avere ottenuto la specifica concessione.

Art. 9

La SMS con la sottoscrizione della convenzione con la FMSI, anche attraverso il Direttore Sanitario e Scientifico, si impegna a:

- operare sul territorio nel rispetto delle leggi nazionali e regionali applicabili in materia, nonché delle disposizioni statutarie e delle previsioni regolamentari della FMSI;
- informare tempestivamente il Consiglio Direttivo della FMSI circa la pendenza di procedimenti legali inerenti all'attività della SMS ovvero a quella del personale ivi operante;
- operare affinché i medici, destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione emessi dall'Ordine Professionale, dal CONI o dalla FMSI, non operino presso la Struttura per l'intero indicato nei predetti atti;
- diffondere e pubblicizzare le iniziative promosse dalla FMSI quali, a titolo esemplificativo, corsi di formazione e congressi;
- garantire la formazione permanente dei medici che operano nella SMS, favorendone la partecipazione a corsi di formazione continua e di aggiornamento professionale, alle altre iniziative finalizzate all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze scientifiche organizzate dalla FMSI;
- utilizzare una dotazione patrimoniale e tecnica che consenta lo svolgimento, in autonomia e con gestione a proprio rischio, delle attività professionali di carattere medico sanitario;
- trasmettere al Consiglio Direttivo della FMSI, allo scadere del primo trimestre di ogni anno solare, una dettagliata relazione che illustri:

- le attività svolte nell'anno precedente, evidenziandone gli aspetti scientifici e sanitari;
- il numero di prestazioni, oggetto della Convenzione, rese dal personale medico;
- le eventuali modificazioni intervenute nella struttura e nelle risorse umane impegnate.

Resta inteso che la sottoscrizione della convenzione tra la FMSI e la SMS non fonda alcuna responsabilità di carattere sanitario concorrente con quella della SMS stessa e dei singoli operatori che saranno chiamati alla concreta erogazione della prestazione sanitaria e parasanitaria.

Art. 10

La FMSI può disporre verifiche sull'attività, sull'organizzazione, sulla logistica e sulla dotazione della SMS, sia prima (in caso di richiesta) che dopo il convenzionamento.

L'ingiustificato rifiuto di consentire tali controlli oppure l'eventuale riscontro della violazione degli standard di riferimento o delle norme di legge comportano il non convenzionamento o l'annullamento di una convenzione in atto.

Art. 11

Eventuali controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, i primi due dei quali saranno designati uno da ciascuna Parte, il terzo, con funzioni di Presidente, sarà scelto dai membri indicati dalle Parti.

In caso di mancato accordo provvederà alla nomina il Presidente del CONI su istanza della Parte più diligente. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà inappellabilmente secondo diritto.

Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e depositato entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione presso la Segreteria della FMSI, la quale ne darà tempestiva comunicazione alle Parti.

Art. 12

Le clausole della Convenzione hanno carattere essenziale in ragione della delicatezza delle funzioni demandate, della complessità delle materie coinvolte nonché dell'operatività di numerose disposizioni, legislative e regolamentari, che integrano il contenuto della medesima scrittura.

Nell'ipotesi di violazione di quanto previsto nella Convenzione o della normativa vigente in materia darà luogo, previa contestazione, a risoluzione di diritto del rapporto, con diritto al risarcimento dei danni, anche di immagine, subiti dalla FMSI.

Allegato B) PARTE ESSENZIALE ED INTEGRANTE DEI “PRINCIPI INFORMATIVI” DELLA CONVENZIONE TRA FMSI E STRUTTURE DI MEDICINA DELLO SPORT

- Requisiti minimi per presentare la richiesta di Convenzione tra la FMSI ed una Struttura di Medicina dello Sport (SMS)

1) OPERATORI SANITARI

Una SMS, ai fini del convenzionamento con la FMSI, deve assicurare che:

- a)** almeno tre dei medici operanti nella stessa siano specialisti in Medicina dello Sport e Soci Ordinari regolarmente tesserati della FMSI;
- b)** tutti i medici che operano nella SMS, gli specialisti in medicina dello sport e i consulenti interni, siano regolarmente iscritti alla FMSI in qualità di Soci Ordinari o Aggregati (ex Art. 2 dei “Principi Informativi”, allegato A);
- c)** tutti i medici operanti nella SMS abbiano presentato alla SMS la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
 - Laurea in Medicina e Chirurgia;
 - Abilitazione all’Esercizio della Professione;
 - Iscrizione all’Ordine dei Medici;
 - Specializzazione Sanitaria specifica in funzione della attività svolta;
 - Altri titoli specifici di legge;
- d)** il Direttore Sanitario e Scientifico della SMS abbia la Specializzazione in Medicina dello Sport, sia iscritto alla FMSI da almeno otto anni e abbia un’anzianità in qualità di Socio Ordinario FMSI da almeno cinque anni;
- e)** la Struttura medesima abbia predisposto un’adeguata copertura assicurativa per tutelare gli utenti e gli operatori;
- f)** la Struttura medesima disponga di un proprio indirizzo di posta elettronica del quale autorizzi la pubblicazione sul sito internet della FMSI dopo la sottoscrizione della Convenzione.
- g)** la Struttura medesima autorizzi -su richiesta della FMSI, dopo la sottoscrizione della Convenzione- la pubblicazione della Carta dei Servizi sul sito internet federale, dalla quale si evincano le proprie linee di indirizzo: (i) tutela sanitaria dei praticanti attività sportiva; (ii) promozione e prescrizione dell’esercizio fisico; (iii) partecipazione a studi e ricerche epidemiologici promossi dalla FMSI in materia.

2) CONSULENZE SPECIALISTICHE EROGATE NELLE SMS CONVENZIONATE

Una SMS, ai fini del convenzionamento con la FMSI, deve poter assicurare, per il tramite dei propri operatori sanitari, gli esami specialistici integrativi necessari al rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per qualsiasi disciplina, annoverando i seguenti specialisti in:

- a. Cardiologia;
- b. Neurologia;
- c. Oculistica;
- d. ORL.

Ha carattere preferenziale, ai fini della disamina dell'istanza di convenzionamento, la presenza di ulteriori specialisti in:

- a. Endocrinologia;
- b. Medicina Legale;
- c. Ortopedia;
- d. Pediatria;
- e. Pneumologia;
- f. Psicologia dello Sport.

3) REQUISITI MINIMI LOGISTICI DELLA SMS

Una SMS, ai fini del convenzionamento con la FMSI, deve disporre di:

- a) un numero minimo di due studi medici attrezzati per le visite di idoneità medico-sportiva (ipotesi nella quale tutto il materiale dello studio stesso rappresenta la dotazione globale minima);
- b) almeno uno studio medico ed un locale idoneo allo svolgimento delle attività di consulenza, per quella diagnostica strumentale e per la valutazione funzionale;
- c) un locale da destinarsi allo svolgimento delle attività amministrative e di "reception" (comprendente l'archivio sia informatico che cartaceo);
- d) una sala d'attesa idonea e ad uso esclusivo della SMS;
- e) locali adibiti a spogliatoio per il personale e per gli utenti;
- f) servizi igienici per il personale distinti da quelli per gli utenti;
- g) accesso, percorsi, servizi igienici, locali ed attrezzature privi di barriere architettoniche per la fruizione da parte di soggetti "diversamente" abili;
- h) una sala riunioni per le attività di formazione e aggiornamento e utilizzabile dalla FMSI, se richiesto, per ospitare la sede del Comitato o della Delegazione Regionale, dell'Associazione Provinciale o del Delegato Provinciale;
- i) una disponibilità di apertura al pubblico di almeno 25 (venticinque) ore settimanali.

4) DOTAZIONE E STRUMENTAZIONE MINIMA DELLA SMS

Una SMS, ai fini del convenzionamento con la FMSI, deve disporre della seguente strumentazione minima ai fini della corretta esecuzione della visita medico-sportiva per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per qualsiasi disciplina. Detta strumentazione deve essere a norma C.E. e provvista di documentazione aggiornata in ordine alle calibrazioni e alle tarature nel rispetto delle normative vigenti.

- Attrezzatura completa per la rianimazione cardio-respiratoria, sia farmacologica che strumentale, ivi compreso un defibrillatore semiautomatico;
- Attrezzatura e materiale per test urine;
- Bilancia professionale pesa persone sino ad almeno Kg 150;
- Cardiospessimetro;
- Cassetta di primo soccorso;
- Ergometro (minimo 400 Watt);
- Diafanoscopio;
- Ecocardiografo Color Doppler;
- Ecografo con sonda muscolo tendinea;
- Elettrocardiografo a dodici derivazioni, con monitor;
- Ergometro a manovella;
- Fonendoscopio;
- Holter ECG 24h;
- Holter PA 24h;
- Lattacidometro;
- Martelletto;
- Metabolometro;
- Metronomo;
- Nastro metrico flessibile;
- Oftalmoscopio;
- Otoscopio;
- Ottotipo luminoso;
- Plicometro;
- Podoscopio;
- Scalino graduabile (30, 40 e 50 cm);
- Sfigmomanometro;
- Spirometro con indicatore dei flussi;

- Statimetro da parete;
- Tavole di Ishiara.

Un'aspirante SMS deve, altresì, disporre dei seguenti strumenti informatici minimi: strumenti hardware e software (i.e. PC, stampanti, licenza Office, licenze software antivirus/antispam, programmi software di gestione amministrativa e di gestione dell'anagrafe delle visite, etc.) a supporto delle attività di gestione caratteristica, nonché strumenti analogici e digitali per assicurare la gestione delle comunicazioni.

Ha carattere preferenziale, ai fini della disamina dell'istanza di convenzionamento, la presenza della seguente ulteriore strumentazione, che deve essere anch'essa a norma C.E. e provvista di documentazione aggiornata in ordine alle calibrazioni e alle tarature nel rispetto delle normative vigenti:

- Audiometro tonale;
- Elettroencefalografo.